

or. w. l.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA BASSA VAL TIDONE
Fra i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Sarmato e Ziano Piacentino
Riconosciuta con D.P.G.R. n.229 in data 24.7.2001

**Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della
Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.**

*Testo Licenziato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Bassa Val Tidone
in data 01.08.2003*

Approvato con il seguente atto deliberativo di Consiglio comunale :

n° 47 In data 03.09.2003

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo .

INDICE

Art. 1 - Oggetto 3
Art. 2 - Compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 3
Art. 3 - Composizione e durata in carica della C.C.V.L.P.S..... 4
Art. 4 - Nomina della Commissione 4
Art. 5 - Convocazione..... 4
Art. 6 - Luogo della riunione, pareri e verbali della adunanza. 5
Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte della Commissione. 5
Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione 5
Art. 9 - Richieste di intervento della Commissione 6
Art. 10 - Entrata in vigore 6
Art. 11 - Pubblicità aggiuntiva 6

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 635/40, come introdotto dal D.P.R. n. 311/01.

Art. 2 - Compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. , approvato con R.D. 773/31. In particolare la Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Esprime il parere sui progetti di nuovi teatri ed altri locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti,
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza, di igiene dei locali stessi e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. 3/98, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) Locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.
- b) Parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori e del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o superiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o nell'Albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

anche per telefono o altra forma di comunicazione.
Con l'intervento indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 3 - Composizione e durata in carica della C.C.V.L.P.S.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del D.P.R. 311/01, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- a) Dal Sindaco o suo delegato che la presiede
- b) Dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
- c) Dal Dirigente Medico dell'Azienda AUSL di Piacenza o da un medico dallo stesso delegato
- d) Dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato
- e) Dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato
- f) Da un esperto di elettronica
- g) Da un esperto di acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e altre attività di considerevole impatto acustico.
- h) Da un componente del CONI in occasione dell'esame di impianti sportivi di competenza.

Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione può essere previsto un supplente.

Il supplente partecipa alle sedute solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 444/94, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi d'urgenza ed indifferibilità.

Art. 4 - Nomina della Commissione

La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

La nomina dell'esperto di elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti iscritti al relativo albo e ordine, operanti in Provincia e preferibilmente, nel territorio comunale.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo e il recapito del loro supplente.

Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di Segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 5 - Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono o altra forma ritenuta idonea.

Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente diretto.

L'invito è comunicato almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.

La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 6 - Luogo della riunione, pareri e verbali della adunanza.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti la commissione e dal segretario.

Il Segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.

Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte della Commissione.

Con provvedimento del Presidente, sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare il controllo di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

Tra i delegati devono essere comunque compresi un Medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei vigili del fuoco o suo delegato e, in mancanza, altro Tecnico del luogo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

Per i suddetti controlli è prevista la corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese ove dovuto. Le relative somme sono messe a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione

Ai componenti della Commissione dipendenti comunali non spetta alcun compenso.

Ai componenti della Commissione non dipendenti spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista di euro 25,00.

A questi ultimi è inoltre dovuto il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute.

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale e esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

Art. 9 - Richieste di intervento della Commissione

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- a) almeno 3 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità. (progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ...)

La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografie)

Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'organo che lo approva.

Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 11 - Pubblicità aggiuntiva

Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 241/90 il presente Regolamento è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi ed è inviato in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.